SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10 a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1967

(76^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERMANI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 » (2374) (D'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDE	NT	E										1	Pag		967,	970
BETTON	I															969
Boccass	SI															968
CALVI, Sottosegretario di Stato per il la-																
voro e																970
CELASCO																968
Сорро		•														969
Guarni	ERI															970
MACAGG	I															969
ROTTA																969

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Boccassi, Brambilla, Caponi, Celasco, Coppo, Di Prisco, Guar| nieri, Garavelli, Macaggi, Pezzini, Rotta, Sa-| maritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pa-| squale, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

V A L S E C C H I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 » (2374) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi, Toros, Cavallari Nerino, Bologna, Mattarelli, Mengozzi, Cengarle, Borra, Bianchi Gerardo, Negrari, Ripamonti e De Mita: « Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso del10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

76° SEDUTA (8 novembre 1967)

l'attestato conseguito ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo agli onorevoli senatori che il presente disegno di legge è stato già esaminato dalla nostra Commissione in sede referente e che, in seguito alla richiesta unanime della Commissione medesima, è stato assegnato in sede deliberante.

C E L A S C O , relatore. Con il disegno di legge in discussione si corrisponde alla esigenza di valorizzare, anche ai fini contrattuali, gli attestati conseguiti dagli allievi dei corsi di addestramento professionale. Si stabilisce cioè, analogamente a quanto avviene per gli allievi degli istituti professionali (legge 31 marzo 1966, n. 205), che l'attestato possa permettere un inquadramento nella categoria corrispondente alla qualificazione professionale conseguita.

Trattandosi di apprendisti, l'inquadramento avviene dopo un periodo di inserimento nel lavoro, che sarà determinato in sede di contrattazione collettiva e che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai sei mesi.

Vorrei molto brevemente ricordare che i corsi di addestramento professionale, previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, sono così strutturati:

corsi di qualificazione destinati a lavoratori inoccupati o disoccupati in vista della acquisizione di una qualifica professionale:

corsi di riqualificazione destinati a lavoratori disoccupati desiderosi di acquisire una qualifica diversa da quella già posseduta;

corsi di specializzazione, che conferiscono una specializzazione a chi è già in possesso di una qualifica;

corsi di perfezionamento tendenti ad approfondire la capacità professionale di lavoratori qualificati o specializzati per adeguarla a particolari lavorazioni od all'evoluzione di tecniche produttive;

corsi di promozione destinati a chi, essendo occupato, desideri progredire nella

gerarchia professionale, nell'ambito del settore produttivo e della categoria professionale di appartenenza.

I corsi hanno una durata variabile da due a otto mesi e possono essere seguiti da corsi più progrediti di uguale durata. In genere i corsi di qualificazione e di riqualificazione hanno durata biennale e solo per alcune qualifiche facilmente conseguibili la durata dei corsi è annuale.

L'attestato viene consegnato a tutti i lavoratori che abbiano frequentato con regolarità e diligenza il corso e che abbiano superato la prova finale. Mentre l'attestato assicurava finora soltanto un titolo di preferenza per l'avviamento al lavoro e per l'emigrazione, col disegno di legge in discussione viene giustamente valorizzato. Ne deriveranno pertanto indubbi vantaggi sia per i giovani lavoratori, che saranno indotti a frequentare i corsi nella certezza che la diligenza ed il sacrificio troveranno considerazione e premio, come anche per la produzione, che potrà contare su lavoratori qualificati.

All'articolo 2 il disegno di legge prevede che nel periodo tra l'assunzione e l'inquadramento definitivo nella qualifica, il lavoratore sarà considerato come tirocinante e percepirà la retribuzione prevista dai contratti collettivi per gli apprendisti.

Ai tirocinanti, di età inferiore ai 20 anni, si applicheranno le norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25, relativamente ai contratti per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Il disegno di legge è stato approvato all'unanimità dalla Commissione lavoro della Camera ed il relatore confida che possa incontrare l'unanime consenso degli onorevoli colleghi.

B O C C A S S I . Signor Presidente, il disegno di legge in discussione presenta un aspetto negativo, determinato dal fatto che i lavoratori che abbiano ottenuto un attestato di qualifica continuano ad essere considerati tirocinanti — termine, questo, finora mai sentito —, ed un aspetto positivo, costituito dal fatto che l'attestato di qualifica rilasciato al termine dei corsi di addestramento è valido ai fini dei rapporti contrat-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

76° SEDUTA (8 novembre 1967)

tuali e, dopo un periodo di occupazione, dà diritto all'inquadramento nella qualifica conseguita.

Devo però rilevare che si tratta di un ulteriore provvedimento di carattere settoriale, con il quale si tenta di colmare le gravissime lacune esistenti nel campo del lavoro. Ora non sono contrario a tale provvedimento, ma desidero sottolineare che, a mio avviso, il problema dovrebbe essere affrontato e risolto in sede di riforma generale delle norme sull'addestramento professionale e sul collocamento.

C O P P O . Vorrei far rilevare al senatore Boccassi che il provvedimento di carattere generale relativo a questa materia è già stato approvato dal Consiglio dei ministri. Dubito tuttavia — si tratta naturalmente di un parere del tutto personale — che esso possa essere approvato in questo scorcio di legislatura.

Pertanto, per evitare di ritardare la soluzione di questo problema particolare, sarei del parere di approvare senz'altro il disegno di legge in discussione.

MACAGGI. Come già ho avuto modo di dire in sede referente, dichiaro di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

R O T T A . Ritengo che tutto ciò che serve per incoraggiare i giovani a perfezionarsi in qualche attività lavorativa sia utile per i giovani medesimi, per l'occupazione in generale e per il lavoro che dovranno intraprendere. Pertanto sono senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione. L'unica cosa che mi preoccupa è che questi corsi di perfezionamento mettano veramente i lavoratori all'altezza dell'attestato che viene loro rilasciato e quindi auspico che il diploma sia realmente una garanzia per quanto attiene alle specifiche capacità dei lavoratori.

B E T T O N I . Questo disegno di legge suscita in noi le stesse perplessità che sono sorte quando abbiamo discusso, se non erro, lo scorso anno, due analoghi provvedimenti. Si tratta delle medesime perplessità, provocate dalle stesse motivazioni che abbiamo manifestato esaminando la tabella n. 15 del bilancio 1968, per quanto attiene l'istruzione professionale.

Bisogna tuttavia tener presente che il disegno di legge in discussione, che ha una portata molto limitata, rappresenta la volontà di offrire uno strumento concreto agli enti che operano in questo particolare settore dell'istruzione professionale. Esso, in fondo, nel riconoscere validità al diploma di qualifica rilasciato dagli enti che svolgono attività di istruzione professionale extrascolastica, si inserisce nel quadro degli altri due provvedimenti che abbiamo approvato e che riconoscono la validità del diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali.

Siamo, quindi, sulla stessa linea di quel disegno di legge, cui ha fatto cenno il senatore Coppo, che tende a riordinare tutta la materia relativa all'istruzione professionale ed è vero che, in attesa del provvedimento di riforma di carattere generale, il presente disegno di legge in un certo senso si deve considerare un provvedimento ponte.

Entrando nel merito, mi sembra che il contenuto dei due articoli che formano il disegno di legge al nostro esame presenti degli aspetti che meritano di essere apprezzati. Allorchè nell'articolo 1, ad esempio, si stabilisce che il riconoscimento della qualifica non è affidato esclusivamente al diploma rilasciato, ma anche alla contrattazione, mi sembra che la norma debba considerarsi positiva. Sono invece perplesso - ma è una delle tante perplessità che sono sorte per questo e per analoghi provvedimenti — circa l'indicazione dei sei mesi. Ricordo infatti che quando abbiamo discusso del riconoscimento della qualifica a proposito degli istituti professionali, si è parlato di dodici mesi.

Il disegno di legge, comunque, ha una sua ragione di essere, cioè quella di superare la tendenza, abbastanza diffusa, a mantenere i lavoratori nella condizione di apprendista per un periodo di tempo indefinito e, sotto questo aspetto, mi sembra che il provvedimento sia da considerare positivamente.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

76° SEDUTA (8 novembre 1967)

Per quanto concerne l'istruzione professionale, sia essa scolastica o extrascolastica, le nostre perplessità nascono in gran parte in relazione alla cura con cui i corsi vengono svolti e alla facilità, che non vorrei definire faciloneria, con cui si rilasciano o possono essere rilasciati gli attestati di qualifica. Sotto questo aspetto mi sembra che nell'approvare il provvedimento si debba insistere nella raccomandazione di un maggior controllo.

G U A R N I E R I . Anch'io concordo sulla necessità di dare ai lavoratori in possesso dell'attestato di cui si parla il riconoscimento di qualifica. Vorrei però porre l'accento, in questa occasione, sulla necessità di prendere in esame anche la questione dell'assunzione degli insegnanti: questi, infatti, non dovrebbero essere semplicemente dei bravi tecnici qualificati, ma dovrebbero essere anche e soprattutto degli educatori, capaci cioè di far conseguire agli allievi un perfezionamento di carattere non solo professionale ma globale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa ^la discussione generale.

I senatori Boccassi, Trebbi, Samaritani, Bera e Di Prisco hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La 10^a Commissione (Lavoro e previdenza sociale) del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 2374,

invita il Governo ad affrontare il problema delle qualifiche dei lavoratori nel quadro della riforma delle norme sull'addestramento professionale e sul collocamento ».

C A L V I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Desidero far presente che sarebbe opportuno, essendo già stato elaborato il progetto relativo al nuovo testo unico sulla materia, appurare se il problema delle qualifiche dei lavoratori non

sia già stato preso in considerazione in quel testo. Ad ogni modo dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'attestato di qualifica conseguito dai lavoratori in base all'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è valido, ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, dopo un periodo di occupazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva e che in ogni caso non potrà essere superiore ai sei mesi, in mansioni proprie della qualifica stessa.

(È approvato).

Art. 2.

Nel periodo di occupazione di cui all'articolo precedente il lavoratore può essere considerato come tirocinante con diritto alla retribuzione prevista dai contratti collettivi per gli apprendisti, aspiranti al conseguimento della stessa qualifica.

Ai lavoratori di cui al comma precedente, che non abbiano superato i 20 anni, si applicano le norme contenute negli articoli 21, 22, 24, 26 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. Mario Caroni

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari